Oggetto: lettera trasmissione ordinanza
Mittente: "PEC P.M. Comune di Bucchianico" <poliziamunicipale.bucchianico@pec.it>
Data: 22/07/2015 11:56
A: <presidente@pec.provincia.chieti.it>

Allegati:

lettera trasmissione ordinanza.docx	41,2 KB
Ordinanza n. 47.pdf	3,5 MB

CITTA' DI BUCCHIANICO
Provincia di Chieti

Piazza S.Camillo de Lellis,32
Tel. 0871-382541 – Fax 0871-382550
P.I. 00251860698
poliziamunicipale@comune.bucchianico.ch.it

PROVINCIA DI CHIETI
PRESIDENZA
23 LUG. 2015
P.G. 25500

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 8085

Addì, 22.07.2015

Al Presidente della Regione
Al Presidente della Provincia di Chieti
Alla Prefettura di Chieti
Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Chieti
Alla Questura di Chieti
Al Sindaco di Chieti
Al Servizio Veterinario – A.S.L. 02 Chieti
Al Corpo Forestale dello Stato di Chieti
All'Arta sezione di Chieti
Al Comandante Stazione Carabinieri di
Bucchianico
Al Comando Polizia Municipale – Sede –

Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 47 del 18.07.2015 per l'incendio sviluppatosi in località Colle Marconi nei giorni 27 e 28 giugno 2015.-

In allegato si trasmette copia dell'Ordinanza di cui all'oggetto, emessa a seguito delle indagini svolte dalla ASL di Chieti con la collaborazione dell'Istituto zoo profilattico G. Caporale di Teramo.-

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to IEZZI Claudio

COMUNE DI BUCCHIANICO
Provincia di Chieti

COPIA

Registro Generale n. 48

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 47 DEL 18-07-2015

Oggetto: INCENDIO SVILUPPATOSI IN LOCALITA' COLLE MARCONI NEI GIORNI 27 E 28 GIUGNO. RISULTANZE DELLE INDAGINI SVOLTE DALLA ASL - PROVVEDIMENTI.-

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di luglio,

IL SINDACO

visto l'incendio sviluppatosi in località Colle Marcone nei giorni 27 e 28 giugno;
richiamata la propria precedente ordinanza n. 35 del 28.06.2015 con cui venivano dettate le prime misure precauzionali per la tutela della salute;
vista la relazione dei Vigili del Fuoco in data 2 luglio 2015 ed inerente lo spegnimento totale di tutti i focolai d'incendio;
viste le indagini tossicologiche e sanitarie espletate dalla ASL di Chieti con la collaborazione dell'istituto zoo profilattico G. Caporale di Teramo;
vista la relazione sulle indagini svolte acquisita in atti il 17/07/2015 a mezzo posta elettronica certificata;

Rilevato che:

- sono state effettuate analisi su campioni di origine vegetale destinati a consumo umano e che sugli stessi campioni non sono state rilevate contaminazioni imputabili all'incendio;
- sono state effettuate analisi su campioni di latte ovino e caprino rilevando la conformità di tutti i campioni esaminati alle vigenti norme di tutela per il consumo umano;
- sono state effettuate analisi su 16 campioni di foraggio estesi nel raggio di 3,5 Km dall'incendio rilevando per 13 campioni la conformità per l'alimentazione animale, per un campione la conformità con soglia di attenzione e per 2 di essi situazioni di non conformità.

Alla luce di dette risultanze la ASL conclude:

"Alla data del 15 luglio 2015 sono stati esaminati 7 campioni di alimenti di origine vegetale destinati al consumo umano, tutti risultati conformi per diossine e PCB. Questi alimenti, pertanto, non costituiscono un pericolo per la salute pubblica e possono essere destinati al libero consumo. Naturalmente valgono le normali buone norme igieniche relative al lavaggio dei prodotti per il consumo diretto. Le misure sanitarie imposte con le ordinanze dei sindaci di Chieti, Bucchianico e Casalincontrada, relativamente ai vegetali destinati all'alimentazione umana, sono quindi da ritenersi non più necessarie. I livelli di contaminazione riscontrati nei 7 campioni di latte indicano, limitatamente alle aziende esaminate e alla data del prelievo, che non è avvenuto il trasferimento della contaminazione nella catena alimentare. Si suggerisce, comunque, un successivo accertamento analitico del latte prodotto in tali aziende al fine di verificarne, a distanza di tempo, la conformità. Tuttavia, la contaminazione rilevata in due campioni di foraggio nell'area di campionamento impone l'integrazione delle stesse ordinanze con ulteriori provvedimenti. In particolare, all'interno dell'area delimitata da un raggio di 1 Km dal punto di incendio e nell'area delimitata dai punti 1B, 3B, 4 e 6 (Figura 4), si propone il divieto di pascolo degli animali e la distruzione del fieno e della paglia raccolti dopo l'incendio, senza alcun accertamento analitico. Nella stessa area si propone, altresì, che l'utilizzo di latte e carne delle specie ovina, caprina e bovina sia subordinato all'esito favorevole di almeno un accertamento analitico per allevamento. Per gli animali da cortile si suggerisce, nelle stessa area (Figura 4) e in attesa di accertamenti analitici in campioni di uova, il mantenimento delle misure sanitarie già previste dalle ordinanze dei sindaci. Gli esiti relativi agli accertamenti proposti potranno comportare la rimodulazione del piano di campionamento con la pianificazione di ulteriori indagini."

Ritenuto, di dover intervenire nel merito, in via cautelativa e precauzionale a tutela della salute pubblica.
Ritenuti, comunque, sussistenti i presupposti di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Per i motivi tutti di cui in premessa

ORDINA

1. ai titolari degli allevamenti classificati con codice:
   - 008CH362; 008CH254; 008CH362 ed a tutti gli allevamenti anche ad uso familiare ricadenti in agro di Bucchianico all'interno dell'area indicata dalla ASL come planimetria allegata alla presente ed a livello indicativo delimitata da:
     a) area ricompresa nel raggio di 1 Km dal luogo dell'incendio;
     b) area di ulteriore indagine delimitata da

Punto	Longitudine	Latitudine	Indirizzi
1B	14,154325	42,320981	Via Colle Marconi, 75, 66011 Bucchianico CH, Italy
2B	14,165773	42,317993	Filippone, 66011 Bucchianico CH, Italy
3B	14,182944	42,313512	SP14, 66011 Bucchianico CH, Italy
4	14,172634	42,346486	Via Fonte Ricciuti, 1, 66100 Chieti CH, Italy

5	14,159881	42,336842	Strada San Donato, 26, 66100 Chieti CH, Italy
6	14,151394	42,330405	Strada Licini, 22, 66100 Chieti CH, Italy

il divieto di utilizzo di latte, carne e derivati di origine ovina, caprina e bovina proveniente da animali allevati nella zona sopra individuata senza un preventivo accertamento analitico favorevole per la destinazione d'uso.

2. il divieto di pascolo nella stessa area di cui sopra;
3. la distruzione da parte dei titolari o dei conduttori dei terreni ricadenti nell'area sopra indicata, del fieno e della paglia raccolti dopo il 27/06/2015 senza alcun accertamento analitico, significando che tale distruzione non potrà avvenire a mezzo della pratica dell'incendio;
4. il divieto di utilizzo da parte della popolazione delle uova e di eventuali altri prodotti di origine animale derivati da animali a stabulazione libera all'interno della già richiamata area di cui sopra.

INVITA

1. la popolazione a prestare particolare cura nel lavaggio dei prodotti vegetali derivanti dall'area già individuata con la propria precedente ordinanza n. 35 del 28/06/2015 e destinati a consumo umano;

2. la ASL 02 Chieti-Lanciano-Vasto Dipartimento di prevenzione SIESP e Servizio veterinario di Sanità, ad intensificare i controlli di competenza sugli allevamenti di cui alla presente ordinanza ed a comunicare alla Polizia urbana del Comune di Bucchianico l'elenco nominativo dei titolari degli allevamenti di cui trattasi;

3. il Dirigente dell'Ufficio tecnico Comunale a voler trasmettere alla Polizia urbana di Bucchianico, sulla base delle visure catastali di competenza, l'elenco delle particelle e dei relativi titolari interessati dalla presente ordinanza.

DA' MANDATO

alla Polizia Locale del controllo sul rispetto della presente ordinanza .

DISPONE

che detta ordinanza venga inviata:
— ai titolari degli allevamenti e dei terreni rientranti nell'area indicata da individuarsi secondo le disposizioni di cui alla presente ordinanza;
— al Comandante della Polizia Urbana;
— al Comando Stazione Carabinieri di Bucchianico;
— alla Questura di Chieti;
— al Corpo Forestale dello Stato
— al Servizio Veterinario della ASL 02 Chieti — Lanciano Vasto;
— alla Prefettura di Chieti;
— al Presidente della Provincia di Chieti
— all'ARTA sezione di Chieti;
— al Sindaco del Comune di Chieti;
— alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti;
— al Presidente della Regione

DISPONE ALTRESI'

che copia di detta ordinanza sia pubblicata sul portale web del Comune di Bucchianico;
che copie delle stessa vengano affisse nella zona interessata all'incendio ricadente nel comune di Bucchianico

AVVISA

che avverso la presente Ordinanza, quanti hanno interesse potranno presentare ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica ovvero, se non soggetti a notifica, dalla data di pubblicazione della copia della presente ordinanza sul sito web del Comune di Bucchianico.
Che avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Bucchianico,

DA ATTO

Che la presente ordinanza annulla e sostituisce la propria precedente ordinanza n. 35 del 28/06/2015 che, sulla base delle richiamate conclusioni della ASL 02 CHIETI LANCIANO VASTO, risulta superata essendo venuto meno lo stato di emergenza.

Figura 4. Mappa geografica con gli allevamenti ovini, caprini e bovini presenti nell'area delimitata da un raggio di 3,5 Km dal punto di incendio. Le aree delimitate dalle linee rosse costituiscono i settori in cui applicare le misure restrittive conseguiate.

Punto	Longitudine	Latitudine	Indirizzi
1B	14,154525	42,130781	Via Colle Vitaglione, 25, 00031 Bucchianico CH, Italy
2B	14,165772	42,179293	Strada Tabippone, 00031 Bucchianico CH, Italy
3B	14,182044	42,313512	SP11, 66031 Bucchianico CH, Italy
4	14,172644	42,346486	Via Fonte Rotonda, 1, 66100 Chieti CH, Italy
5	14,139881	42,338542	Strada San Donato, 26, 66100 Chieti CH, Italy
6	14,151391	42,338405	Strada Larga, 22, 66100 Chieti CH, Italy

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to DE LEONARDIS GIANLUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CINQUINO DOTT. LUIGINO